

Gli effetti della rivoluzione imposta dal nuovo Codice dell'amministrazione digitale

Accertamenti cartacei invalidi Non dovrebbero più esistere atti in formato analogico

DI DIEGO CONTE

Potrebbero essere inesistenti tutti gli atti di accertamento tributario in forma cartacea. A partire dal 2005 con l'emanazione del Codice dell'Amministrazione Digitale (Dlgs 82/2005, comunemente conosciuto con l'acronimo Cad), il legislatore ha imposto la digitalizzazione degli atti della Pubblica amministrazione. Originariamente tale obbligo era subordinato al possesso in capo alla singola amministrazione di strumenti idonei e, in ogni caso, all'inesistenza di circostanze che rendessero necessario l'utilizzo di forme cartacee. Tali limiti vennero meno col Dlgs 235/2010 ma si dovette comunque aspettare l'agosto 2016 e l'entrata in vigore del Dpcm 13/11/2014 per vedere pienamente effettivo l'obbligo di digitalizzazione. Nello stesso anno, tuttavia, venne emanato il Dlgs 179/2016 che con l'art. 2, co. 6 escluse dal Cad tutti gli atti emessi ne «l'esercizio delle attività e funzioni... di controllo fiscale». Tale esclusione venne generalmente (ma con eccezioni) interpretata dagli enti impositori come comprensiva anche degli atti di accertamento di maggiori tributi, atti che per questo continuarono a essere emessi con modalità analogica (firma autografa e supporto cartaceo). La situazione è ulteriormente cambiata con il Dlgs 217/2017 che ha eliminato l'esclusione predetta

ma, chiarendo l'applicabilità del Cad agli atti accertativi, nel nuovo art. 2, co. 6 bis ha delegato il governo a emanare un decreto di disciplina delle modalità e dei termini di applicazione del Cad alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale. Ciò ha generato nuovi dubbi sull'attuale applicabilità del Cad agli atti accertativi, dal momento che la stragrande maggioranza degli uffici fiscali ha ritenuto necessaria la previa emanazione del decreto attuativo. Questa interpretazione, come correttamente evidenziato anche dalla giurisprudenza (cfr. Ctp Pescara 279/2019), non appare coerente con il dettato normativo, in quanto non si rinviengono nella norma elementi che indichino la volontà del legislatore di posticipare l'assoggettamento al Cad degli atti accertativi all'emanazione

di tale ulteriore decreto. Peraltro, anche la Relazione Illustrativa al Dlgs 217/2017 parrebbe essere in quest'ultimo senso, in quanto, proprio a commento del nuovo co. 6 bis, ha distinto esplicitamente gli atti del «controllo fiscale» da quelli accertativi e ha così ritenuto questi ultimi soggetti agli obblighi di digitalizzazione sin dal 2016 senza soluzione di continuità: proprio perché successivi ed estranei al «controllo fiscale», infatti, questi non sarebbero compresi nell'esclusione prevista dal previgente co. 6 e non sarebbero oggi tra gli atti rientranti nell'ambito di applicazione del decreto menzionato dal nuovo co. 6 bis. Affermare l'obbligo di formazione digitale degli atti accertativi porta con sé l'invalidità degli atti emessi in forma cartacea. Addirittura,

seguendosi la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha dichiarato giuridicamente inesistenti le notifiche a mezzo Pec dei ricorsi tributari laddove ancora non operativo il Ptt, si dovrebbe affermare che di tratta di atti giuridicamente inesistenti: l'ordinamento, infatti, non

riconosce più atti accertativi in formato analogico. Va ricordato che il vizio di giuridica inesistenza non è soggetto a decadenza né ad alcuna altra preclusione processuale e può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

—© Riproduzione riservata—

GIURISPRUDENZA CASA

TOLLERANZA PAGAMENTI TARDIVI

La tolleranza del locatore nel ricevere il canone oltre il termine stabilito rende inoperante la clausola risolutiva espressa prevista in un contratto di locazione, la quale riprende la sua efficacia se il creditore, che non intende rinunciare ad avvalersene, provveda, con una nuova manifestazione di volontà, a richiamare il debitore all'esatto adempimento delle sue obbligazioni. Tuttavia, in applicazione del generale principio di buona fede nell'esercizio del contratto e del divieto dell'abuso del processo, non può essere imposto al locatore di agire in giudizio avverso ciascuno dei singoli analoghi inadempimenti, al fine di escludere una sua condotta di tolleranza». E quanto ha stabilito la Cassazione (sentenza n. 14508/18, inedita).

a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia

—© Riproduzione riservata—

Le Sezioni unite della Cassazione contro i genitori di Torino Scuola, in mensa vietato portarsi il panino da casa

DI DEBORA ALBERICI

Dora in avanti sarà vietato agli alunni delle elementari e delle medie portarsi il pranzo da casa. Infatti chi fa il tempo pieno dovrà consumare il pasto servito a mensa dall'istituto.

A questa importante conclusione sono giunte le Sezioni unite civili della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20504 del 30 luglio 2019, ha accolto il ricorso del Comune di Torino escludendo l'esistenza di un diritto soggettivo all'autorefezione. Per il massimo consesso di Piazza Cavour non esiste dunque alcun dovere da parte degli istituti di rispettare i gusti alimentari degli alunni. La vicenda non è neppure paragonabile all'ora di religione che, per dirla con le parole dei giudici, è un'esigenza imperiosa.

Insomma, afferma Piazza Cavour, un diritto soggettivo perfetto e incondizionato all'autorefe-

esercitare diritti procedurali, al fine di influire sulle scelte riguardanti le modalità di gestione del servizio mensa, rimesse all'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione pubblica. E in effetti, l'istituzione scolastica non è un luogo dove si esercitano liberamente i diritti individuali degli alunni, né il rapporto con l'utenza è connotato in termini meramente negoziali, ma piuttosto è un luogo dove lo sviluppo della personalità dei singoli alunni e la valorizzazione delle diversità individuali devono realizzarsi nei limiti di compatibilità con gli interessi degli altri alunni e della comunità, come interpretati dall'istituzione scolastica mediante regole di comportamento cogenti, tenendo conto dell'adempimento dei doveri cui gli alunni sono tenuti, di reciproco rispetto, di condivisione e tolleranza. La vicenda riguarda un gruppo di genitori di Torino che avevano fatto causa al Comune rivendicando il diritto dei propri figli di consumare presso la mensa scolastica un pasto da casa. I Supremi giudici gli hanno dato torto: va bene al panino durante la ricreazione ma non il pranzo.

Manca una legge in tal senso.

—© Riproduzione riservata—



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi



PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

CATTOLICA ASSICURAZIONI
DAL 1896

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019
valori in euro

GESTIONE PREVIDENZA	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2019 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2018 Importi da libro mastro ¹
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	206.463.791	181.797.247
Titoli di capitale	-	324.808
Altre attività patrimoniali	33.860.940	43.772.195
Passività patrimoniali	-	-
Saldo attività della gestione separata	240.324.731	225.894.250

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI - SOCIETÀ COOPERATIVA - Sede Legale: Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) - Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112 - Pec: cattolicaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it - C.F. e n. iscriz. al registro delle imprese di Verona 03320160237 - Partita IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni 04596530230 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A100378 Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923 - www.cattolica.it.

Per la documentazione completa consultare il sito www.cattolica.it

BERICA VITA

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019
valori in euro

BERICAPITAL	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2019 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2018 Importi da libro mastro ¹
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	585.190.557	681.376.112
Titoli di capitale	-	-
Altre attività patrimoniali	10.602.307	10.617.986
Passività patrimoniali	-	-
Saldo attività della gestione separata	595.792.864	691.994.098

BERICA FUTURO	Alla chiusura del semestre di riferimento 30/06/2019 Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente 31/12/2018 Importi da libro mastro ¹
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	100.129.737	101.991.762
Titoli di capitale	-	-
Altre attività patrimoniali	4.146.769	4.151.395
Passività patrimoniali	-	-
Saldo attività della gestione separata	104.276.506	106.143.157

BERICA VITA S.P.A. - Direzione generale e sede operativa: Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (Italia) - N. verde 800 219 191 - E-mail: bericavita@bericavita.it - Sede legale: Via Big. Framarin, 18 - 36100 Vicenza (Italia) - Pec: bericavita@pec.gruppocattolica.it - Codice Fiscale e numero iscrizione al registro delle imprese di Vicenza 03099340249 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni 04596530230 - R.E.A. delle C.C.I.A.A. di Vicenza n. 298604 - Albo imprese presso IVASS n. 1.00147 - Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Capitale Sociale Euro 31.000.000 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2265 del 2 aprile 2004 G.U. n. 84 del 9 aprile 2004 - Società partecipante al Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Verona - www.bericavita.it

Per la documentazione completa consultare il sito www.bericavita.it

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro

AEFFE

Relazione semestrale al 30 giugno 2019

Si rende noto che, ai sensi della normativa vigente, la Relazione Semestrale al 30 giugno 2019 è a disposizione del pubblico presso la Sede sociale. La suddetta relazione è altresì disponibile sul sito internet www.aeffe.com, oltre che sul sito di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.

San Giovanni in Marignano, 31 luglio 2019

AEFFE S.p.A.

Sede in San Giovanni in Marignano - RN - Via delle Querce 51 - Capitale sociale € 26.840.626,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Rimini con codice fiscale 01928480407

—© Riproduzione riservata—